

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.PRES.  
N. 10559/2018 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

**Il Presidente ff**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 10559 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Salvatore Marasco, Monica Pasceri, Maria Rosa Barbagallo, Enide Grillo, Antonella Faluomi, Manuel Lazzara, Anna Iacovino, Salvatore Venturella, Rosanna Scardino, Giuseppe Grazioli, Alessandra Croci, Davide Marrazzo, Dario Augugliaro, Annalisa Miani, Antonia Nirta, Pierluigi Malizia, Rossella Benedetti, Corrado Izzo, Marcello Tondo, Emanuela Alberta Iacono, Mariagrazia Bertolini, Walter Mazzei, Massimiliano Branchini, Lucia Maria Bumma, Vita Antonia Scatigno, Antonietta Biondi, Annamaria Tropiano, Tommaso Petrilli, Mariapia De Tiberiis, Marina Boscaino, Ida Sacco, Luca Vincenzo Barlettano, Antonella Lea Bertolino, Alida Pellegrini, Angelo Montana, Margherita Frappa, Paola Mafalda D'Antico, Anna Serena Mercadante, Laura Simionato, Giovanni Buda, Giovanna Del Santo, Dalila Velletri, Caterina Antonietta Parrella, Alberto Lazzaroni, Francesca Ippolito, Raffaele Vertucci, Luigi Tamburrini, Roberto Chiarella,

Gianluca Pasqualoni, Camilla Simeone, Lucia Lo Giudice, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero Istruzione Università e Ricerca, non costituito in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Claudio Buzzi Di Marco, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

monocratico ex art. 56 c.p.a.,

a) del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca –

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il

personale scolastico, prot. n. 1134 del 24 luglio 2018 (doc. 1) (pubblicato sul sito istituzionale del

Ministero resistente in data 25 luglio 2018), in una con l'elenco degli ammessi alle prove scritte

(doc. 2), con il quale veniva approvato l'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova preselettiva relativa al «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di

dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali»;

b) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente

approvava l'elenco dei quesiti relativi alla prova preselettiva e la griglia delle risposte esatte, il

numero complessivo dei quesiti ed il contenuto degli stessi, nonché la batteria completa delle

domande (pubblicata sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 27 giugno 2018), da cui

sono stati sorteggiati o comunque estratti i quesiti inseriti nei questionari effettivamente

somministrati ai candidati;

c) dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente definiva

le modalità di svolgimento dell'intera prova preselettiva, ivi comprese le istruzioni operative

(pubblicate sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 6 luglio 2018), nonché degli atti e

dei criteri con i quali veniva fissato il punteggio minimo di accesso alle prove scritte a punti 71,70;

d) dei verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova preselettiva

sostenuta dai ricorrenti;

f) dell'avviso pubblicato sulla G.U.R.I. 24 aprile 2018 n. 33, con il quale si comunicava la

fissazione della data di svolgimento della prova preselettiva per il giorno 23 luglio 2018;

g) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca –

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione

generale per il  
personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI  
24 novembre  
2017, n. 90, 4° Serie Speciale), recante il bando di indizione del «Corso-concorso  
nazionale, per  
titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni  
scolastiche  
statali», ed in particolare l'art. 6, laddove disciplina la prova preselettiva stessa, e  
delle modalità  
con cui veniva predisposto il criterio numerico dei candidati che potessero accedere  
alla prova  
scritta;

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO dei ricorrenti a partecipare alle prove  
scritte del  
concorso di cui è causa;

PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di  
propria  
competenza – a disporre l'ammissione dei ricorrenti alle prove scritte del concorso  
in epigrafe;

NONCHÉ PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30,  
COMMA 2, C.P.A. delle

Amministrazioni intinate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione  
alle fasi

successive del concorso per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via  
subordinata, al

pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MARASCO SALVATORE il  
11\10\2018 :

Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 (doc. 1), del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220 del 20

settembre 2017 ed avente ad oggetto: “Regolamento per la definizione delle modalità di

svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica” (D.M.

138/2017) nella parte in cui prevede, all'art. 3, comma 1, "Articolazione in fasi del corso-concorso

1. I corsi-concorso banditi ai sensi del presente regolamento si articolano nelle seguenti fasi: a)

eve Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

monocratico ex art. 56 c.p.a.,

a) del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca –

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il

personale scolastico, prot. n. 1134 del 24 luglio 2018 (doc. 1) (pubblicato sul sito istituzionale del

Ministero resistente in data 25 luglio 2018), in una con l'elenco degli ammessi alle prove scritte

(doc. 2), con il quale veniva approvato l'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova preselettiva relativa al «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di

dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali»;

- b) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente  
approvava l'elenco dei quesiti relativi alla prova preselettiva e la griglia delle  
risposte esatte, il  
numero complessivo dei quesiti ed il contenuto degli stessi, nonché la batteria  
completa delle  
domande (pubblicata sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 27 giugno  
2018), da cui  
sono stati sorteggiati o comunque estratti i quesiti inseriti nei questionari  
effettivamente  
somministrati ai candidati;
- c) dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero  
resistente definiva  
le modalità di svolgimento dell'intera prova preselettiva, ivi comprese le istruzioni  
operative  
(pubblicate sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 6 luglio 2018),  
nonché degli atti e  
dei criteri con i quali veniva fissato il punteggio minimo di accesso alle prove  
scritte a punti 71,70;
- d) dei verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova  
preselettiva  
sostenuta dai ricorrenti;
- f) dell'avviso pubblicato sulla G.U.R.I. 24 aprile 2018 n. 33, con il quale si  
comunicava la  
fissazione della data di svolgimento della prova preselettiva per il giorno 23 luglio  
2018;
- g) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della  
Ricerca –

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie Speciale), recante il bando di indizione del «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali», ed in particolare l'art. 6, laddove disciplina la prova preselettiva stessa, e delle modalità con cui veniva predisposto il criterio numerico dei candidati che potessero accedere alla prova scritta;

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO dei ricorrenti a partecipare alle prove scritte del concorso di cui è causa;

PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'ammissione dei ricorrenti alle prove scritte del concorso in epigrafe;

NONCHÉ PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A. delle

Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alle fasi

successive del concorso per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al

pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MARASCO SALVATORE il 11\10\2018 :

Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 (doc. 1), del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220 del 20 settembre 2017 ed avente ad oggetto: "Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica" (D.M. 138/2017) nella parte in cui prevede, all'art. 3, comma 1, "Articolazione in fasi del corso-concorso

1. I corsi-concorso banditi ai sensi del presente regolamento si articolano nelle seguenti fasi: a) eventuale prova pre-selettiva; all'art. 5, comma 1, lett. d) le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e di quelle selettive, ai sensi degli articoli da 8 a 12"; nonché nella parte in cui all'art. 8, prevede "Prova preselettiva 1. Qualora il numero dei candidati al concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale sia complessivamente superiore a tre volte quello dei posti disponibili a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, è svolta una prova preselettiva nazionale. 2. Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 è ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 5. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva

un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. 4. La prova preselettiva consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla vertenti sulle medesime materie di cui all'articolo 10, comma 2. 5. La prova si svolge nelle sedi individuate dagli USR, eventualmente anche in più sessioni in relazione al numero dei candidati. 6. I quesiti di cui al comma 4 sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell'avvio della prova 7. Lo svolgimento e la valutazione della prova preselettiva avvengono mediante l'ausilio di sistemi informatizzati. Il punteggio di cui al comma 8 e' restituito al termine della stessa. 8. Ai fini dell'ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva e' attribuito un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata. Il punteggio così conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del con corso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio.

9. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta e' pubblicato sul sito internet del Ministero", nonchè nella parte in cui non viene specificato il punteggio minimo previsto per l'accesso alla prova scritta, in violazione del principio di trasparenza e pubblicità

dell'azione

amministrativa, nonchè per difetto di motivazione ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MARASCO SALVATORE il 30\10\2019 :

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A. NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE L'INSERIMENTO A PIENO TITOLO DEI DOCENTI DICHIARATI IDONEI AL CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI**

1. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1205 del 01.08.2019 (doc. 1) con il quale veniva approvata la graduatoria generale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 nella parte di interesse dei ricorrenti, non dichiarati vincitori del concorso e dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 1) (doc. 1), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui si escludono i ricorrenti;
2. Della nota prot. n. 35372 del 01.08.2019 del MIUR (doc. 2) di assegnazione dei vincitori del concorso in oggetto ai ruoli regionali;
3. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1229 del 07.08.2019 (doc. 3) di rettifica alla graduatoria di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.19 per errori materiali, nella parte di interesse dei ricorrenti;
4. dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 4) (doc. 4), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui si escludono i ricorrenti;
5. della nota MIUR prot. n. 36619 del 08.08.2019 contenente la comunicazione dei posti autorizzati dal MEF ai fini delle assunzioni dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2019/2020 nella parte in cui si escludono i ricorrent i;

6. della nota prot. n. 36621 del 08.08.2019 (doc. 5) con la quale il MIUR, facendo seguito alla nota prot. n. 36619, disponeva l'“Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019”;

7. Della nota MIUR prot. n. 13453 del 08.08.2019 con la quale sono state rese note, tra l'altro, le sedi disponibili sulle quali procedere con la nomina dei Dirigenti Scolastici vincitori del corso-concorso nazionale di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017;

8. Della nota prot. n. 38777 del 28.08.19 (doc. 6) con la quale sono state disposte ulteriori assegnazioni, nella parte in cui si escludono i ricorrenti, non dichiarati vincitori;

9. Avviso M.I.U.R. di assegnazione degli incarichi e delle sedi AOODRVE.U.0016138.03-09-2019 (doc. 7);

10. Del D.D. n. 845 del 20.08.2019 dell'U.S.R. del Lazio di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente Francesca Ippolito dalla immissione in ruolo (doc. 7.1);

11. Del D.D. n. 2500 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Lombardia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude il ricorrente Massimiliano Branchini dalla immissione in ruolo (doc. 7.2) e del D.D. n. 2500 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Lombardia (doc. 7.2.1);

12. Del D.D. n. 1595 del 21.08.2019 dell'U.S.R. della Liguria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente Monica Pasceri dalla immissione in ruolo (doc. 7.3);

13. Del D.D. n. 23015 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Puglia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente Simonetta Tempesta dalla immissione in

ruolo (doc. 7.4);

14. Del D.D. n. 15388 del 22.08.2019 dell'U.S.R. del Veneto di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente (doc. 7.5);

15. Del D.D. n. 9138 del 23.08.2019 dell'U.S.R. del Piemonte di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente (doc. 7.6);

16. Del D.D. n. 181 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Abruzzo di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

17. Del D.D. n. 205 del 26.08.2019 dell'U.S.R. della Basilicata di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente (doc. 7.7);

18. Del D.D. n. 18242 del 07.08.2019 dell'U.S.R. della Campania di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente (doc. 7.8);

19. Del D.D. n. 16649 del 13.08.2019 dell'U.S.R. dell'Emilia Romagna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente (doc. 7.9);

20. Del D.D. n. 14013 del 23.08.2019 dell'U.S.R. della Calabria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente (doc. 7.10);

21. Del D.D. n. 1200 del 16.08.2019 dell'U.S.R. delle Marche di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui si escludono i ricorrenti (doc. 7.11);

22. Del D.D. n. 401 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Umbria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui si escludono i ricorrenti;

23. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sardegna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui si escludono i ricorrenti;

24. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Friuli Venezia Giulia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui si escludono i ricorrenti;

25. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Molise di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui si escludono i ricorrenti;

26. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Toscana di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui si escludono i ricorrenti;

27. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sicilia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui si escludono i ricorrenti;

Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

E DI QUELLI CHE SONO GIA' STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO R.G. N. 10559/2018:

a) del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1134 del 24 luglio 2018 (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 25 luglio 2018), in una con l'elenco degli ammessi alle prove scritte, con il quale veniva approvato l'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova preselettiva relativa al «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali»;

b) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente approvava l'elenco dei quesiti relativi alla prova preselettiva e la griglia

delle risposte esatte, il numero complessivo dei quesiti ed il contenuto degli stessi, nonché la batteria completa delle domande (pubblicata sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 27 giugno 2018), da cui sono stati sorteggiati o comunque estratti i quesiti inseriti nei questionari effettivamente somministrati ai candidati;

c) dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente definiva le modalità di svolgimento dell'intera prova preselettiva, ivi comprese le istruzioni operative (pubblicate sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 6 luglio 2018), nonché degli atti e dei criteri con i quali veniva fissato il punteggio minimo di accesso alle prove scritte a punti 71,70;

d) dei verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova preselettiva sostenuta dai ricorrenti;

e) dell'avviso pubblicato sulla G.U.R.I. 24 aprile 2018 n. 33, con il quale si comunicava la fissazione della data di svolgimento della prova preselettiva per il giorno 23 luglio 2018;

f) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie Speciale), recante il bando di indizione del «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali», ed in particolare l'art. 6, laddove disciplina la prova preselettiva stessa, e delle modalità con cui veniva predisposto il criterio numerico dei candidati che potessero accedere alla prova scritta;

g) PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO dei ricorrenti a partecipare alle prove scritte del concorso di cui è causa;

h) PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'ammissione dei ricorrenti alle prove scritte del

concorso in epigrafe;

i) NONCHÉ PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A. delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alle fasi successive del concorso per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge. attuale prova pre-selettiva; all'art. 5, comma 1, lett. d) le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e di quelle selettive, ai sensi degli articoli da 8 a 12"; nonché nella parte in cui all'art. 8, prevede "Prova preselettiva 1. Qualora il numero dei candidati al concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale sia complessivamente superiore a tre volte quello dei posti disponibili a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, è svolta una prova preselettiva nazionale. 2. Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 è ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 5. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. 4. La prova preselettiva consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla vertenti sulle medesime materie di cui all'articolo 10, comma 2. 5. La prova si svolge nelle sedi individuate dagli USR, eventualmente anche in più sessioni in relazione al numero dei candidati. 6. I quesiti di cui

al comma 4 sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero

almeno 20 giorni prima dell'avvio della prova 7. Lo svolgimento e la valutazione della prova

preselettiva avvengono mediante l'ausilio di sistemi informatizzati. Il punteggio di cui al comma 8 e'

restituito al termine della stessa. 8. Ai fini dell'ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva

e' attribuito un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna

risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna

risposta errata. Il punteggio cosi' conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale

nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio.

9. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta e' pubblicato sul sito internet del

Ministero", nonchè nella parte in cui non viene specificato il punteggio minimo previsto per

l'accesso alla prova scritta, in violazione del principio di trasparenza e pubblicità dell'azione

amministrativa, nonchè per difetto di motivazione ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del

1990.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MARASCO SALVATORE il 5\11\2020 :

PER L'ANNULLAMENTO

1. Del Decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione n. 23350 del 04.08.2020 (cfr. doc. 1), con il quale veniva disposta l'assegnazione dei ricorrenti ai ruoli regionali, nella parte lesiva per la ricorrente;
2. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 977 del 04.08.2020 (cfr. doc. 2) con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio di un candidato, nella parte lesiva per la ricorrente;
3. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 978 del 04.08.2020 (cfr. doc. 3) con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio relativo ai titoli di alcuni candidati, nella parte lesiva per la ricorrente;
4. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23428 del 05.08.2020 (cfr. doc. 4) con il quale l'Amministrazione ha disposto la proroga del termine di chiusura della piattaforma Polis, nella parte lesiva per la ricorrente;
5. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 986 del 06.08.2020 e del relativo allegato (cfr. doc. 5) con il quale l'Amministrazione ha rettificato la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, nella parte lesiva per la ricorrente;
6. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 24038 del 10.08.2020 (cfr. doc. 6) con il quale l'Amministrazione ha disposto la chiusura del sistema Polis al giorno 10.08.2020, nella parte lesiva per la ricorrente;
7. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 995 del 12.08.2020 (cfr. doc. 7) con il quale l'Amministrazione, in rettifica della graduatoria di merito, ha disposto la nomina di una candidata nei ruoli della Dirigenza Scolastica, nella parte lesiva per la ricorrente;
8. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 998 del 14.08.2020 e del relativo allegato (cfr. doc. 8) con il quale l'Amministrazione ha disposto la rettifica della graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso in oggetto, nella parte lesiva per la ricorrente;
9. Del provvedimento di assegnazione ai ruoli regionali pubblicato sul sito

istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.08.2020 (cfr. doc. 9);

10. Del Decreto dipartimentale n. 27956 del 14.09.2020 con il quale l'Amministrazione ha disposto ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali, nella parte lesiva per la ricorrente (cfr. doc. 10);

11. Del provvedimento di ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.09.2020 (cfr. doc. 11).

Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Marasco Salvatore il 29/10/2021:

#### PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del Decreto Dipartimentale n. 1357 del 12.08.2021 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico e del relativo allegato, con il quale il Ministero resistente ha rettificato la graduatoria di merito del concorso per Dirigenti Scolastici, così decretando: “Per le ragioni di cui in premessa, la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 e modificato con i decreti AOODPIT nn. 1229 del 7 agosto 2019, 977 e 978 del 5 agosto 2020, 986 del 6 agosto 2020, 995 del 12 agosto 2020 e 998 del 14 agosto 2020, è così rettificata, come da allegato che è parte integrante del presente decreto”, nella parte lesiva per i ricorrenti (Cfr. doc. 1: D.D. M.I. n. 1357 del 12.08.2021 e allegato);

2. Dell'Elenco avente ad oggetto l'assegnazione dei candidati ai ruoli regionali, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 16.08.2021, nella parte lesiva per i ricorrenti (Cfr. doc. 2: Elenco assegnazione ai ruoli regionali del 16.08.2021);

3. Dell'avviso del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo

di istruzione e formazione prot. n. 26374 del 24.08.2021 con il quale sono state disposte ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio, nella parte lesiva per i ricorrenti (Cfr. doc. 3: Avviso M.I. prot. n. 26374 del 24.08.2021);

4. Dell'elenco relativo alle ulteriori assegnazioni dei candidati collocati nella graduatoria ai ruoli regionali, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 30.08.2021, nella parte lesiva per i ricorrenti (Cfr. doc. 4: Elenco ulteriori assegnazioni del 30.08.2021);

5. Dell'ulteriore elenco relativo alle assegnazioni dei candidati collocati nella graduatoria ai ruoli regionali del 31.08.2021, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 01.09.2021, nella parte lesiva per i ricorrenti (Cfr. doc. 5: Elenco ulteriori assegnazioni del 01.09.2021);

6. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Marasco Salvatore il 25/10/2022:

#### PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del Decreto Direttoriale per il sistema educativo di istruzione e formazione, di data e

protocollo sconosciuti in quanto non ritualmente pubblicato sul sito istituzionale dal Ministero dell'Istruzione, con il quale è stata rettificata la graduatoria di merito del concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al D.D.G. M.I.U.R. n.

1259/2017;

2. Dell'elenco dei candidati assegnati ai ruoli regionali, pubblicato sul sito istituzionale del

Ministero dell'Istruzione in data 17.08.2022, nella parte in cui è stato inserito il nominativo

di una candidata riammessa per effetto di un provvedimento giurisdizionale,

all'esito della

rettifica della graduatoria di merito, non comunicata sul sito del Ministero dell'Istruzione;

3. Dell'Avviso prot. n. 30942 del 24.08.2022 con il quale il Ministero dell'Istruzione ha

disposto ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in

servizio, nella parte in cui è stato così disposto: “si invitano i candidati utilmente collocati

dalla posizione 3239 alla posizione 3270 della graduatoria di merito ad indicare l'ordine di

preferenza tra le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte,

Toscana e Veneto esclusivamente tramite POLIS, a partire dalle ore 10:00 del

25/08/2022 e fino alle ore 23:59 del 26/08/2022”, in quanto programmate sulla base della

graduatoria rettificata, della quale non si conosce il relativo provvedimento, in quanto non

pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione; 4. Dell'elenco delle

ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali, pubblicato sul sito istituzionale in

data 30.08.2022, in quanto effettuate sulla base della graduatoria rettificata e non resa

pubblica sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione;

5. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli

interessi dei ricorrenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Ritenuto:

- con riguardo ai motivi aggiunti da ultimo presentati, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati di cui alle graduatorie in narrativa che hanno partecipato con esito favorevole alla procedura da cui è stato escluso l'odierno ricorrente, integrazione che dovrà essere effettuata da quest'ultimo mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 3 aprile 2023.

**Il Presidente ff  
Emiliano Raganella**

**IL SEGRETARIO**